

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1640 del 07/04/2021
Oggetto	DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, REG. UE N. 333/11 ; LR 13/2015 ; DITTA F.LLI ACQUARELLI SRL - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA DISMANO N. 294 ADIBITO AD ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E COMMERCIO MATERIALI FERROSI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1706 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, REG. UE N. 333/11 – LR 13/2015 – DITTA F.LLI ACQUARELLI SRL - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA DISMANO N. 294 ADIBITO AD ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E COMMERCIO MATERIALI FERROSI.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- la Ditta F.Lli Acquarelli (C.F: 00116720392) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294 è autorizzata con Determina Dirigenziale ARPAE n. 2579 del 22/05/2017 (Autorizzazione Unica - AU) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e fino alla data del 31/08/2023, all'attività di trattamento e commercio materiali ferrosi;
- l'Autorizzazione Unica sopracitata è comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e valutazione di impatto acustico di cui alla L. 447 del 26 ottobre 1995;

VISTA l'istanza presentata in data 10/03/2020 (nota ns. PG. n. 38615) con cui la Ditta F.Lli Acquarelli Srl con sede legale e impianto in comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, richiedeva la modifica dell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale ARPAE n. 2579 del 22/05/2017;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 9406/2020, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Dismano n.294, la ditta F.Ili Acquarelli svolge attività di gestione rifiuti nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, compresa la sola messa in riserva (R13) di rifiuti destinati all'effettivo recupero in impianti esterni autorizzati e, quindi, non funzionale all'attività di trattamento svolta nell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - attività di messa in riserva (R13), bonifica e trattamento (R4) di mezzi agricoli (esclusi quindi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 e smi) che consiste nella cernita manuale per la separazione di frazioni merceologiche destinate a recupero e nella riduzione volumetrica delle carcasse dei mezzi agricoli bonificati;
 - la Ditta commercializza – in uscita dall'impianto – materiali ottenuti dall'operazione di recupero (R4) costituiti da rottami di ferro e acciaio e/o rottami di alluminio, che cessano la qualifica di rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 333/2011/UE. La ditta è in possesso del certificato n. 333-211/13 rilasciato dall'Ente Certificatore "Rina Service SpA" emesso in data 14/06/2013 e successivamente aggiornato, attestante che il Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Ditta F.Ili Acquarelli srl *"soddisfa le disposizioni di cui all'art.6 ed Allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n.333/2011"*;
- l'istanza di modifica dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 10/03/2020, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione con nota ns. PG. n. 55584 del 16/04/2020;
- le modifiche richieste consistono in:
 - ✓ inserimento di attività di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi che costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti, non connessa pertanto con il trattamento (R4) effettuato nell'impianto stesso;
 - ✓ eliminazione di alcune tipologie di rifiuto in ingresso all'impianto;
 - ✓ inserimento di nuova tipologia di rifiuto identificato con il codice EER 12.01.99 da adibire ad attività di R13-R4;
 - ✓ ricollocazione di alcune aree di stoccaggio interne al centro di recupero;
- nulla muta relativamente ai seguenti titoli abilitativi: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) e valutazione di impatto acustico di cui alla L. 447 del 26 ottobre 1995;
- si riuniva in data 18/05/2020 l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi., da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, in merito agli aspetti di compatibilità al PTCP e alla matrice rifiuti, richiesta al proponente in data 28/05/2020 (nota ns. PG. 77200), con sospensione dei termini del procedimento;
- in ragione della complessità della documentazione da produrre, si concedeva la proroga temporale di 60 giorni complessivi (ns. note PG n. 93190 del 25/06/2020 e PG 116572 del 11/08/2020) richiesta dal proponente (note ns. PG. 88835 del 19/06/2020 e ns. PG. 115964 del 10/08/2020);
- in data 25/08/2020 (ns. PG. n.121690) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti;
- In data 05/10/2020 si svolgeva la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (convocata con nota ns. PG. 133755 del 18/09/2020) per l'esame della documentazione integrativa fornita dal proponente, che risultava carente e non rispondente alla richiesta di documentazione integrativa già formulata con nota ns. PG. 77200 del 28/05/2020;

- rispetto all'impegno assunto in sede di Conferenza dei Servizi del 05/10/2020, di fornire, a titolo volontario, gli elementi mancanti per la conclusione dell'istruttoria, il proponente in data 27/11/2020 presentava, documentazione di chiarimento/approfondimento (nota ns. PG 172144) in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 20/01/2021 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata in modalità telematica con nota ns. PG. 185238 del 17/12/2020.

Nell'ambito della seduta il Rappresentante del Comune di Ravenna confermava, non essendo sopraggiunte modifiche relative all'impatto acustico, il relativo parere favorevole già espresso ed acquisito con nota ns. PGRA n. 3659 del 14/03/2017, tuttora in corso di validità. Riferiva altresì dell'assenza di modifiche impiantistiche tali da richiedere interventi edilizi su cui esprimere un parere di competenza.

Nel corso della seduta veniva altresì acquisito il parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna.

Relativamente alla norma in materia di prevenzioni incendi, data l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio, risulta tuttora in corso di validità, con scadenza fissata a luglio 2023, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011) già rilasciata nel luglio 2018 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (ns. PG n. 68367 del 11/05/2020);

- Al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito della Conferenza risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - il parere favorevole della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (nota ns. PG. 3617 del 12/01/2021) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente;
 - il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (note ns. PG. n. 145488 del 09/10/2020 e PG n. 6617 del 18/01/2021) riferito alla sola compatibilità idraulica ex LR 4/2007 art. 4;
- alla luce degli elementi integrativi acquisiti nel corso dell'istruttoria e allo stato degli atti a disposizione, risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi che terminava i propri lavori con l'unanime consenso alla modifica dell'Autorizzazione, restando da acquisire chiarimenti documentali da parte del proponente e le specifiche prescrizioni, relativamente alla matrice rifiuti da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- in data 26/02/2021 (ns. PG n. 30906) e in data 15/03/2021 (ns. PG n. 40242) il gestore presentava a titolo volontario la revisione dell'apposita planimetria dell'impianto che costituirà l'Allegato 1 del provvedimento di modifica dell'AU e n. 2 allegati (rev. 4) riportanti i quantitativi corretti dei rifiuti trattati presso l'impianto con l'indicazione e la suddivisione dei vari flussi.
- In data 02/04/2021 (nota ns. Pg. 51849) veniva acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria fornita dal Servizio Territoriale Arpae di Ravenna per le matrice rifiuti;

CONSIDERATO che le norme che disciplinano la materia sono:

- *D. Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III* in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *Regolamento UE 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

CONSIDERATO che in data 25/03/2021 (nota ns. PG 47990 del 29/03/2021) veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società F.lli Acquarelli (C.F: 00116720392) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, per l'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- attività di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi

tonn. 38 x € 250,00/tonn = € 9.500,00

tonn. 1.654,5 x € 140,00/tonn = € 231.630,00

- attività di trattamento R4 di rifiuti pericolosi non pericolosi prodotti da terzi

tonn. 3.975 x € 12,00/tonn = € 47.7000,00

tonn. 25 x € 15,00/tonn = € 375,00

Importo garanzia finanziaria:

€ 9.500,00 + € 231.630,00 + € 47.700,00 + € 375,00 = **€ 289.205,00**

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e quella del 15/05/2020;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI MODIFICARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'**Autorizzazione Unica** di cui alla Determina Dirigenziale ARPAE n. 2579 del 22/05/2017, relativa all'attività di trattamento e commercio rottami metallici, rilasciata alla Ditta **F.Ili Acquarelli Srl**, (CF: 00116720392) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, località Campiano, Via Dismano n. 294, come di seguito indicato;
2. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente AU di cui alla Determina Dirigenziale ARPAE n. 2579 del 22/05/2017;
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività sopracitata, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
5. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 289.205,00**

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

6. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
7. DI CONFERMARE il termine di validità della presenta Autorizzazione Unica al **31/08/2023**. L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
8. Di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza.
10. DICHIARA che:
- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
 - ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1. La Ditta F.Ili Acquarelli Srl svolge attività di trattamento, recupero e commercio rottami metallici, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli, nella fattispecie messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. L'attività di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) dei veicoli fuori uso di cui ai codici CER 160104* e 160106, svolta dalla Ditta F.Ili Acquarelli, consiste nella messa in riserva e conseguente bonifica di mezzi agricoli (esclusi quindi dal campo di applicazione del D.Lgs n. 209/2003), nella cernita manuale per la separazione di frazioni merceologiche destinate a recupero e nella riduzione volumetrica delle carcasse dei mezzi agricoli bonificati. Sono altresì svolte operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di altre tipologie di rifiuti anche non pericolosi, compresa la sola messa in riserva (R13) di rifiuti destinati all'effettivo recupero in impianti esterni autorizzati e, quindi, non funzionale all'attività di trattamento svolta nell'impianto stesso.
3. **I rifiuti non pericolosi ammessi alla sola operazione di messa in riserva (R13) nell'impianto e destinati a successivo recupero presso impianti terzi autorizzati, con una capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 1.654,5 tonnellate, sono i seguenti:**

Tipologia	Codice EER
Rifiuti metallici	02 01 10
Scaglie di laminazione	10 02 10
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	12 01 01
Polveri e particolato di materiali ferrosi	12 01 02
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03
Polveri e particolato di materiali non ferrosi	12 01 04
Limatura e trucioli di materiali plastici	12 01 05
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
Imballaggi in plastica	15 01 02
Imballaggi in legno	15 01 03
Imballaggi metallici	15 01 04
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Imballaggi in vetro	15 01 07
Imballaggi in materia tessile	15 01 09
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	16 01 12
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	16 02 14
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	16 02 16
Legno	17 02 01
Vetro	17 02 02
Plastica	17 02 03
Rame, bronzo, ottone	17 04 01
Alluminio	17 04 02
Piombo	17 04 03
Zinco	17 04 04
Ferro e acciaio	17 04 05

Stagno	17 04 06
Metalli misti	17 04 07
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 04 11
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17 06 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02
Rifiuti di ferro e acciaio	19 10 01
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02
Carta e cartone	19 12 01
Metalli ferrosi	19 12 02
Metalli non ferrosi	19 12 03
Plastica e gomma	19 12 04
Vetro	19 12 05
Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	19 12 07
Prodotti tessili	19 12 08
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	19 12 12

I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

Il settore di messa in riserva (R13) dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate dalle altre attività di recupero svolte presso il centro, e suddiviso in funzione della tipologia di codice EER, con l'utilizzo di idonea segnaletica, al fine di rendere facilmente identificabili i diversi flussi dei rifiuti sia per tipologia di codice EER che per attività di recupero (R13 – R4).

4. **I rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto**, per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R4, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con una potenzialità annua massima di trattamento fissata pari **3.975 tonnellate/anno** sono i seguenti:

Tipologia	Codice EER
Rifiuti metallici	02 01 10
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	12 01 01
Polveri e particolato di materiali ferrosi	12 01 02
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03
Polveri e particolato di materiali non ferrosi	12 01 04
Imballaggi metallici	15 01 04
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Veicoli Fuori Uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	16 01 12
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	16 02 14
Alluminio	17 04 02
Ferro e acciaio	17 04 05
Metalli misti	17 04 07
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02
Rifiuti di ferro e acciaio	19 10 01
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02
Metalli ferrosi	19 12 02
Metalli non ferrosi	19 12 03

Relativamente al codice EER 160214, ai fini dell'esclusione di tale rifiuto dall'ambito normativo del D.Lgs 49/2014 del 14/03/2014 attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo quanto indicato al Titolo 1 Principi generali- art.3 esclusioni, comma 2, la possibilità di escludere tale tipologia di rifiuti dall'ambito normativo sopra citato potrà avvenire solo garantendo il rispetto di quanto indicato all'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014 - Definizioni " comma b) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni": un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo".

Sarà onere della ditta F.lli Acquarelli Srl fornire la documentazione idonea a certificare l'appartenenza dei rifiuti trattati a quanto indicato all'art. 4, a garanzia dell'esclusione di tali rifiuti dall'applicazione normativa del D.Lgs n. 49/2014.

5. **I rifiuti pericolosi** per i quali sono ammesse esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) con una capacità massima istantanea di stoccaggio fissata pari a **38 tonnellate**, sono i seguenti:

Tipologia	Codici EER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Batterie al piombo	16 06 01*

I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

6. **I rifiuti pericolosi** per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R4, con una potenzialità annua massima di trattamento fissata pari a **25 tonn/anno**, sono i seguenti:

Tipologia	Codici EER
Veicoli fuori uso	16 01 04*

- 6a) L'attività di messa in riserva (R13) in impianto è funzionale esclusivamente al successivo trattamento (R4) per l'effettivo recupero nell'impianto stesso.

Le tipologie di rifiuti derivanti dall'attività di trattamento (R4) saranno gestite secondo quanto previsto dalla normativa ambientale vigente del D, Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dell'art. 183 comma bb) "Deposito temporaneo".

Dovranno essere facilmente identificabili, mediante idonea cartellonistica o altri idonei accorgimenti, le aree preposte alle attività di deposito dei rifiuti all'interno dell'impianto, mantenendo separate le aree di deposito temporaneo dalle aree di messa in riserva, in funzione della tipologia di flusso di appartenenza dei rifiuti, al fine di agevolare la verifica del rispetto di quanto autorizzato da parte delle Autorità di controllo.

7. L'attività di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4). Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di rottami metallici sottoposti alle operazioni di recupero (R4) l'impianto risulta conforme a quanto disposto dal Regolamento UE 333/2011 (Certificazione RINA n. 333-211/13 del 14/06/2013 con validità fino al 12/06/2022).

8. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
9. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia che per attività di recupero cui sono destinati (R13 o R13/R4).
10. Dovranno essere adottate idonee misure per la raccolta delle acque di dilavamento. I rifiuti che possono cedere sostanze inquinanti (oli, ecc.) devono essere stoccati in aree pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Pertanto, le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti non bonificati ovvero che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta dei reflui. Le operazioni di bonifica e condizionamento dei rifiuti (adeguamento volumetrico) oltre alla cernita devono essere svolte su platee impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
11. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
12. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.
13. La Ditta dovrà comunicare nominativi ed estremi identificativi dei soggetti responsabili dell'attività di recupero, comprese le eventuali "deleghe di responsabilità" anche di natura penale.
14. I rifiuti prodotti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati al recupero ovvero smaltimento, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
15. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
16. I rifiuti sono ammessi all'impianto e gestiti secondo modalità e procedure indicate nel Manuale Operativo che il gestore dovrà predisporre e aggiornare sulla base delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente atto autorizzativo, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AU. Ogni ulteriore aggiornamento del Manuale Operativo in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
17. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
18. La planimetria dell' impianto (Rev. 4 del 15/03/2021) viene allegata quale parte integrante del Provvedimento Autorizzatorio.
19. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

Rispetto all'impatto acustico, si ritiene che l'attività svolta presso l'impianto in oggetto, risulti essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

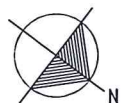
Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico.

16.02.2021

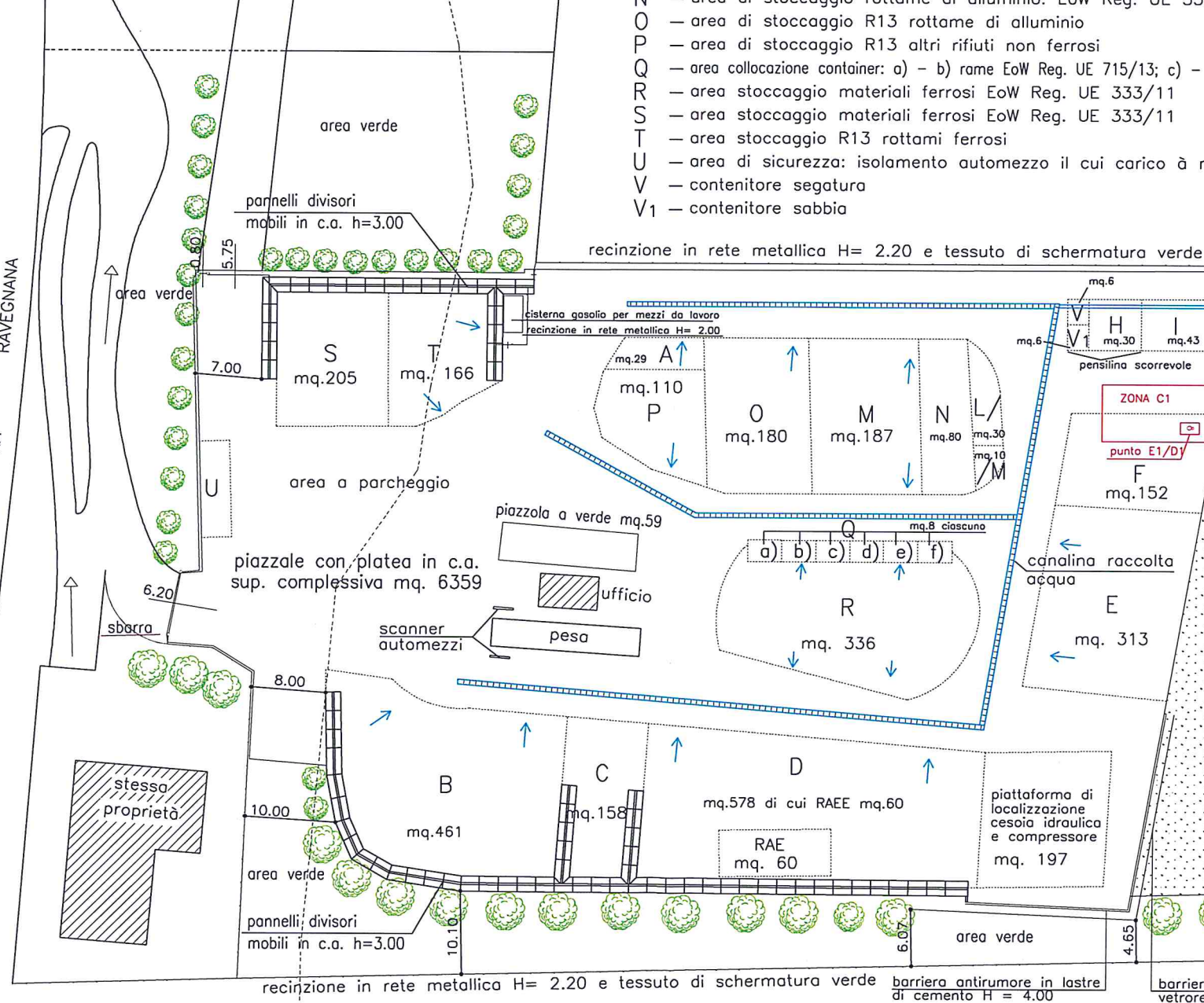
TECNICO

Dott. Ing. Piero Brandolini
via V.Veneto, 22 - 47035 GAMBETTOLA (FC)
Tel./Fax 054753458 - Cell. 3331666960
email: pierobrandolini@hotmail.com

planimetria 1:200



VIA RAVEGNANA



**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI.**

Condizioni

Lo scarico è relativo ad acque reflue industriali provenienti dall'attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, stoccaggio e bonifica di mezzi agricoli ed è costituito da acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e reflue di dilavamento.

Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio parti meccaniche svolta al di sopra di una piazzola impermeabile (denominata "platea di smontaggio", nella planimetria della rete fognaria), alle quali si uniscono le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulla medesima platea che acquisiscono quindi la medesima classificazione ovvero "Acque reflue industriali".

Le acque meteoriche di dilavamento delle altre aree impermeabili in cemento, e semipermeabili in stabilizzato dell'attività (piazzali di deposito, aree di transito e coperture) sono assoggettate ai dettami di cui alla DGR 286/05, come acque di prima pioggia; tali acque meteoriche di dilavamento sono inviate, tramite rete fognaria dedicata alla vasca di prima pioggia della capacità di 45 mc (n.3 in planimetria). La vasca di prima pioggia è dotata di una sezione di sedimentazione della capacità di 20 mc. Dalla vasca di prima pioggia i reflui sono inviati a disoleatore dotato di filtro a coalescenza della capacità di 30 mc.

Le acque reflue industriali subiscono un primo trattamento di sedimentazione, quindi vengono inviate al medesimo disoleatore sopra descritto e a servizio della vasca di prima pioggia. Il sistema temporizzato, per lo svuotamento delle acque di prima pioggia, consente di evitare l'utilizzo simultaneo del disoleatore dai due flussi di scarico.

Le acque reflue domestiche dell'abitazione/ufficio sono preventivamente trattate in fosse Imhoff e quindi addotte alla rete fognaria aziendale nella linea che riceve le acque reflue industriali dell'area di smontaggio motori, lavaggio materiale smontato e deposito materiale da demolire. Le acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche subiscono quindi il trattamento in continuo di sedimentazione e successiva disoleazione (a servizio anche delle acque di prima pioggia) dopodiché previo passaggio dal punto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in acque superficiali.

Per come è strutturata la rete fognaria, tutte le acque reflue provenienti dall'attività (domestiche, prima pioggia, reflue di dilavamento, industriali) sono da classificarsi acque reflue industriali.

Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in acque superficiali, previo passaggio nel punto ufficiale di prelevamento.

Il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nella tubazione di scarico proveniente dal disoleatore (identificato in planimetria con il n.1) posta all'interno del pozzetto indicato in planimetria con il n. 11.

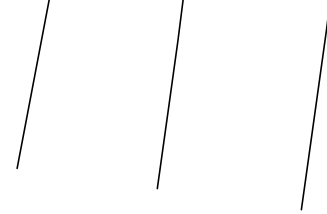
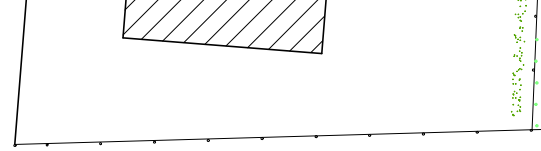
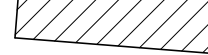
Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 smi.
2. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.
3. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD, COD,

Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Idrocarburi totali, Solidi sospesi totali, Grassi e Oli animali e vegetali, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Ferro, Alluminio, Rame, Nichel, Zinco.

4. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali/prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali Fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Territoriale di Ravenna.
7. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato ad Arpae Sac e Servizio Territoriale di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
8. La planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria generale", scala 1:200, ove è indicato il punto ufficiale di prelevamento, costituirà parte integrante della autorizzazione allo scarico.
9. Il punto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il sopracitato punto ufficiale di prelevamento dovrà presentare al suo interno un dislivello tra la tubazione di ingresso e quella di uscita sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

partimenti divisioni
mobili in c.d. h=
recinzione in



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.